

**Edizione di sabato 28 gennaio 2017**

## **CASI CONTROVERSI**

**Semplificati e regime per cassa: proviamo con meno pregiudizi?**

di Comitato di redazione

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Le novità 2017 sulla detrazione per interventi antisismici**

di Luca Mambrin

## **AGEVOLAZIONI**

**Agevolata la ristrutturazione dell'agriturismo**

di Luigi Scappini

## **CONTROLLO**

**Collegio sindacale: controlli su sicurezza, ambiente e privacy – parte IV°**

di Luca Dal Prato

## **CONTABILITÀ**

**La registrazione contabile degli F24 a zero**

di Viviana Grippo

## **FINANZA**

**La settimana finanziaria**

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Semplificati e regime per cassa: proviamo con meno pregiudizi?***

di **Comitato di redazione**

Nel corso della giornata del [Master Breve](#) nella quale si analizzano le novità della legge di Bilancio 2017, non vi è ombra di dubbio su quale sia stato l'argomento mattatore: la **nuova contabilità semplificata per cassa**.

Lo testimoniano i tanti quesiti ricevuti che, molto spesso, valutano la novità in relazione agli **aggravi** che ne possono derivare e che vanno nella direzione di porre in essere dei veri e propri **tentativi di fuga** dal nuovo regime. Parliamo di vera e propria fuga, a significare il fatto che le valutazioni ritengono **improponibile** il regime per talune attività, tenute anche in considerazione le abitudini dei clienti.

Complici di queste prime impressioni sono, a nostro giudizio, alcune **complicazioni** che emergono da un testo normativo certamente perfettibile; ci pare però che molte nubi possano essere scacciate dal cielo con un minimo sforzo. Proviamo a soffiare assieme.

Quale è la *ratio* che si voleva perseguire con l'intervento normativo? Quella di consentire ai piccoli operatori di **non versare imposte sui ricavi formalmente conseguiti**, cui non si accompagnava un incasso corrispondente (questo accadeva ed accade frequentemente quando si applica la competenza).

Proviamo allora a ragionare usando questa leva principale: sia pure in modo non indenne da necessari sforzi, trattasi di una sorta di **incentivo all'adempimento puntuale dei pagamenti**. Ove tutti fossero puntuali, allora, ci sarà qualcuno che tasserà e qualcun altro che dedurrà il costo, in perfetta sintonia con il flusso dei pagamenti.

Ora, se questo è il punto di partenza, aggiungiamo una ulteriore considerazione: tale incentivo alla puntualità dei pagamenti interessa l'intera sfera dell'impresa, ovvero solo alcuni **comparti** di essa?

Qui interviene la struttura dell'[articolo 66 del Tuir](#) che, così come riformulato, dà proprio l'impressione di volere limitare la "dimensione" incassi – pagamenti al vero e proprio **core business** dell'attività. In brutale sintesi, l'**attività primaria** (incassi e pagamenti) va misurata con il ritmo di cassa, mentre quelle collaterali vanno gestite con le vecchie abitudini della competenza.

Questa partizione corrisponde non certo ad un dogma concettuale e/o teorico, ma semplicemente alla circostanza secondo la quale la limitazione dei confini delle

movimentazioni per cassa corrisponde anche ad una limitazione agli oneri di “**prima nota**” del soggetto. A dire che, meno sono le poste che vanno osservate nella dimensione finanziaria, meno sono gli obblighi di monitoraggio.

Si pensi al caso del soggetto che volesse gestire la contabilità della propria impresa con il **2°** dei **metodi ammissibili**, quello cioè che permette di **annotare** a fine anno i **sospesi** di **incassi** e **pagamenti**. Dovremmo essere concordi nel dire che meno sono le poste da “studiare” meno saranno le annotazioni di fine anno. E qui superiamo assieme i pregiudizi: siamo davvero convinti che anche il nostro peggior cliente disordinato e disattento alla dimensione “cartolare” **non sappia** quanto **ancora** deve **incassare** dai proprio clienti e quanto ancora deve pagare ai propri fornitori “primari”?

Tutto il resto (o quasi) continuerebbe a viaggiare con le regole della **competenza** da sempre utilizzate; ciò a condizione che sia vera (come crediamo) la lettura che proponiamo in questa sede.

Sempre senza pregiudizi, potrà allora accadere che ci siano molte posizioni che potranno essere gestite con assoluta **tranquillità**. D'altro canto, non dobbiamo nemmeno farci assalire dall'ansia che tutti i nostri clienti siano degli **irresponsabili** ed **incapaci**.

Sarà davvero così pericoloso farci **dichiarare** i **sospesi** “tipici” di fine anno?

Onestamente, vediamo poche differenze rispetto alla dichiarazione dei **valori di magazzino**, che da tempo immemore inseriamo nei registri e nella dichiarazione dei redditi.

Il sistema, peraltro, contiene anche un **rimedio** che può consentire “in radice” di sfuggire al monitoraggio finanziario; si tratta dell'**opzione** per la “**finzione**” di avvenuto incasso e pagamento in corrispondenza delle **annotazioni** ai fini IVA (possibilità che sarà bene venga confermata – anche in via interpretativa – anche per quelle situazioni nelle quali **non** vi è un **obbligo** di **registrazione** per le operazioni fuori campo).

Ciò consente di lasciare sostanzialmente **tutto inalterato**, se non fosse per l'argomento **rimanenze**, che comunque deve essere gestito (per tutti) con deduzione integrale nel 2017 e successiva “scomparsa”, valendo la **deduzione immediata** del costo al momento del pagamento (anche fittizio, se coincidente con la registrazione). Il **promesso correttivo** del possibile **riporto** delle **perdite fiscali** che si determinano con l'imputazione di cui sopra dovrebbe risolvere il problema. Manca anche una necessaria generale sensibilizzazione del **sistema creditizio** che si troverà ad analizzare situazioni di perdita che non sono patologiche, ma semplicemente “figlie” del cambio di passo (si può fare).

Allora ci pare che, dopo un primo momento di turbolenza, si possa ipotizzare di uscire dall'*impasse* con un approccio pragmatico e concreto: la **cassa solo per le operazioni “tipiche”**, la **competenza per tutto il resto**.

Si tratta allora di definire in modo preciso il limite tra ciò che è **tipico** e ciò che non lo è; necessita infatti un ultimo “cesello” che meglio inquadri i [commi da 1](#) a 3 dell'[articolo 66 del Tuir](#) con i necessari addentellati.

Se si prova a tracciare un bilancio, siamo certi che il differenziale può essere – con un piccolo sforzo che non deve tardare da parte dell'Amministrazione finanziaria – **positivo**.

Vedremo quale sarà l'esperienza pratica e proveremo a fare un **bilancio** più sereno, senza lasciarsi trascinare dalla **voglia di boicottare** tutto a prescindere.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Le novità 2017 sulla detrazione per interventi antisismici***

di Luca Mambrin

La legge di Stabilità 2017 **ha disposto la proroga anche per l'anno 2017** della detrazione per le spese relative ad **interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche** ex [articolo 16-bis, comma 1, lettera i\), del Tuir](#), introducendo tuttavia alcune novità rispetto a quanto previsto per il 2016.

In particolare è stato modificato l'[articolo 16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013](#) il quale ora dispone che a decorrere dall'**1.1.2017**:

- per le spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per interventi le cui **procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1.2017**,
- su **edifici** ubicati nelle zone sismiche ad **alta pericolosità (zone 1 e 2)** e **nella zona sismica 3** di cui all'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003](#),
- riferite a costruzioni **adibite ad abitazione e ad attività produttive**,

spetta una **detrazione** dall'imposta lorda nella misura del **50%**, fino ad un **ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione deve essere ripartita in **cinque quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella **mera prosecuzione** di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si deve tener conto anche **delle spese sostenute negli stessi anni** per le quali si è già fruito della detrazione.

Rispetto alla norma in vigore fino al 31.12.2016 è stata introdotta una **diversa ripartizione della detrazione** (da **10 a 5 rate**) e un **abbassamento dell'aliquota** (dal 65% al 50%). Viene tuttavia **ampliata** la platea delle costruzioni alle quali è applicabile l'agevolazione in quanto la norma ora fa riferimento non solo ad abitazioni principali **ma a costruzioni adibite ad abitazioni e attività produttive** anche ricomprese nella **zona sismica 3** di cui all'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003](#), mentre fino al 31.12.2016 la disposizione riguardava solo le zone 1 e 2.

Il **nuovo** [comma 1-quater aggiunto all'articolo 16 del D.L. 63/2013](#) prevede inoltre il **potenziamento dell'aliquota** della detrazione:

- al **70%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi **una riduzione del rischio**

- **sismico** che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**;
- all'**80%** qualora dall'intervento derivi **il passaggio a due classi di rischio inferiori**.

Si prevede poi che un **apposito decreto**, da adottare entro il 28 febbraio 2017, stabilisca le linee guida per la **classificazione di rischio sismico** delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Il successivo e nuovo [comma 1-quinquies](#) prevede poi che qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, l'aliquota della detrazione sia pari:

- al **75%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una **riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**;
- all'**85%** qualora dall'intervento derivi il passaggio a **due classi di rischio inferiori**.

Anche tali ultime detrazioni si applicano su un **ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.

I soggetti beneficiari della detrazione hanno la possibilità per tali interventi (realizzati dall'1.1.2017) di **optare per la cessione del corrispondente credito**:

- ai **fornitori** che hanno effettuato gli interventi;
- ad **altri soggetti privati** (ad esclusione di istituti di credito ed intermediari finanziari),

con la facoltà di successiva cessione del credito. Anche le **modalità di attuazione** di tale disposizione dovranno essere definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da **adottare entro sessanta giorni** dalla data di entrata della Legge (quindi entro il 1.3.2017).

Infine il nuovo [comma 1-sexies](#) dispone che, a decorrere dal **1° gennaio 2017**, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi in esame rientrino anche **le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Agevolata la ristrutturazione dell'agriturismo***

di **Luigi Scappini**

La **Legge 232/2016**, la cd. legge di Bilancio per il 2017, è stata sicuramente foriera di importanti **novità** per il settore dell'**agricoltura**, che tendenzialmente devono essere lette tutte in senso positivo, infatti, ben note sono l'esenzione Irpef, in riferimento ai redditi fondiari, per il triennio 2017- 2019 prevista in favore dei coltivatori diretti e degli Iap iscritti alla previdenza agricola, la decontribuzione quinquennale per gli *under 40* che si avvicinano per la prima volta al settore, nonché l'ennesimo intervento sulle aliquote compensative Iva previste per il settore della zootecnia che a questo punto sta attraversando non più una crisi passeggera bensì strutturale.

Proseguiamo l'analisi degli interventi, segnalando, con piacere come il Legislatore, con l'[articolo 1, comma 4, L. 232/2016](#), abbia finalmente **ampliato** l'ambito soggettivo per la **fruibilità** del **credito** di imposta, istituito con l'[articolo 10, D.L. 83/2014](#), e destinato originariamente alle sole **strutture alberghiere**.

In particolare, il credito di imposta è stato introdotto con l'**obiettivo** dichiarato di **incentivare** l'**ammodernamento** delle strutture turistico-ricettive attraverso il **riconoscimento** di un **credito** in funzione del sostenimento di **opere di ristrutturazione e ampliamento**.

La **versione originaria**, nonostante da un punto di vista oggettivo facesse rientrare anche gli **agriturismi** tra le strutture interessate, da quello **soggettivo**, ne **inibiva** la fruizione.

L'[articolo 10, D.L. 83/2014](#), infatti, fa espresso **riferimento**, ai fini del credito, alle **imprese alberghiere** esistenti alla data del **1° gennaio 2012**, ragion per cui, **non** vi potevano rientrare le **attività agrituristiche** che si caratterizzano per la circostanza per cui, per essere tali, devono essere **condotte e gestite** da parte di **imprenditori agricoli** ai sensi dell'articolo 2135, cod. civ., con la conseguenza che tali soggetti non possono essere parificati agli imprenditori alberghieri che rivestono, ovviamente, natura commerciale.

La legge di Bilancio ha **risolto** la **distonia** (evidente soprattutto nel momento in cui il nostro agriturismo non viene più condotto nel rispetto del criterio della prevalenza con conseguente riconduzione tra le strutture turistico alberghiere e "riclassificazione" del nostro imprenditore agricolo in imprenditore alberghiero) e, ai fini del corretto **inquadramento** degli **agriturismi** interessati dal credito di imposta, ha rimandato alla definizione degli stessi offerta dalla legge quadro (la **L. 96/2006**), nonché dalle singole leggi regionali attuative della disciplina.

L'[articolo 2, Legge 96/2006](#), definisce **agriturismi** "*le attività di ricezione e ospitalità esercitate*



dagli **imprenditori agricoli** di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'**utilizzo** della **propria azienda in rapporto di connessione** con le attività di **coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali**".

Gli **interventi** agevolabili, come individuati dall'[articolo 10, comma 2, D.L. 83/2014](#), sono quelli che riguardano:

- la **ristrutturazione** edilizia di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere b\), c\) e d\), D.P.R. 380/2001](#);
- l'**eliminazione** delle **barriere architettoniche**;
- l'incremento dell'**efficienza energetica**,
- spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'**acquisto** di **mobili e componenti d'arredo** destinati **esclusivamente** agli **immobili oggetto** degli **interventi**, all'ulteriore condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.

Ulteriore novità introdotta dalla legge di Bilancio è quella che porta a una modifica della **percentuale** del credito di imposta che **passa** dal precedente **30%** delle **spese sostenute** al **65%**.

Il credito viene esteso al **biennio 2017-2018** e per la sua effettività si dovrà attendere, in ragione di quanto previsto al successivo **comma 6**, l'emanazione, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio del relativo **decreto attuativo** che andrà a sostituire il precedente D.M. 7 maggio 2015.

Ulteriori modifiche sono state introdotte per quanto attiene le modalità di fruizione del credito di imposta che, fermo restando il tetto massimo previsto nel rispetto del "**de minimis**" e, comunque, dell'ammontare complessivo di **200.000 euro**, non è più prevista in tre anni d'imposta, bensì in **due quote annuali di pari importo**.

Sempre l'[articolo 1, comma 5, L. 232/2016](#), individua il **limite** massimo **stanziato** rispettivamente in **60 milioni** per il **2018**, **120 milioni** per il **2019** e, infine, **60 milioni** per il **2020**.

In chiusura si evidenzia che, con [avviso del 26 gennaio 2017](#), al fine di consentire l'erogazione del supporto tecnico-amministrativo agli utenti, il MiBACT ha comunicato la **proroga** del termine per la compilazione dell'istanza relativa alle spese sostenute nel 2016 **alle ore 16,00 del prossimo 3 febbraio**.

Conseguentemente il **click day** avverrà dalle ore 10,00 di martedì 7 febbraio 2017 alle ore 16,00 di mercoledì 8 febbraio 2017.



Seminario di specializzazione

## I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTROLLO

---

### ***Collegio sindacale: controlli su sicurezza, ambiente e privacy – parte IV°***

di **Luca Dal Prato**

Con il presente contributo si commentano le principali attività – suggerite dal **CNDCEC** – di **controllo** in materia di **rischi tecnici**, come la sicurezza sul lavoro, la tutela dell'ambiente e la *privacy*, in conformità alle **Norme di comportamento numeri 3.1. e 3.2.**

Con particolare riferimento ai **controlli** sulla **sicurezza** del lavoro (**V.6**), il CNDCEC suggerisce di individuare, oltre al datore di lavoro, l'esistenza di altri incaricati tra cui i soggetti dotati di deleghe di funzioni, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente e i lavoratori incaricati per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e comunque gestione dell'emergenza. Dal punto di vista **documentale**, è invece opportuno constatare l'intervenuta attività di formazione del personale dipendente nonché l'esistenza del documento di valutazione dei rischi con apposizione di data certa ed eventuali contestazioni. In merito alla **sicurezza** dei **macchinari** e attrezzature, i sindaci possono invece verificare che, per quelli realizzati dopo la data di entrata in vigore della Direttiva Macchine (settembre 1996) siano sussistenti targhette di marcatura CE, nonché la dichiarazione CE di conformità, manuale di uso e manutenzione in lingua italiana. Per le attrezzature/macchine realizzate prima della data di entrata in vigore della Direttiva Macchine (settembre 1996), invece, sarà necessario verificare la sussistenza dell'attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza dell'[\*\*Allegato V del D.Lgs. 81/2008\*\*](#), come previsto dall'[\*\*articolo 72\*\*](#) del citato decreto, nonché manuale di uso e manutenzione in lingua italiana. Sarà infine utile monitorare la **presenza** di eventuali **contenziosi** potenziali o in corso.

Spostando l'attenzione sui **controlli** in materia **ambientale** (**V.7**) è opportuno che i sindaci ricevano *in primis* informazioni in merito all'assoggettamento a **normative** di riferimento o **autorizzazioni**. Dal punto di vista del **personale** è, invece, di interesse verificare la nomina della figura apicale responsabile in materia ambientale, la designazione dei lavoratori incaricati per l'attuazione delle misure di natura normativa/autorizzativa previste dalla normativa di settore (es. responsabile della gestione dei rifiuti, responsabile della manutenzione degli impianti di depurazione, ecc.) e lo svolgimento di attività di formazione. Anche in questo caso sarà utile verificare l'esistenza di eventuali procedimenti di bonifica in corso e di eventuali **contestazioni** in materia ambientale.

Per quanto riguarda la **privacy** (**V.8**) è invece opportuno che i sindaci procedano nella verifica degli adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003. In particolare, sarà necessario verificare se è

stata fornita **l'informativa** nel caso di **dati sensibili**, se sono state richieste le opportune **autorizzazioni** e se, in conformità agli [articoli 33 – 36](#) e [allegato B](#) del decreto di cui sopra, siano state adottate in materia misure minime di **protezione** dei **dati** (*password*, salvataggio dati, documento programmatico).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Scopri le sedi in programmazione >

## CONTABILITÀ

---

### ***La registrazione contabile degli F24 a zero***

di **Viviana Grippo**

È noto che i crediti derivanti dalle dichiarazioni di carattere fiscale possono essere utilizzati in **compensazione** di debiti fiscali e/o contributivi.

Tale facoltà è attribuita al contribuente a far data dal giorno successivo a quello in cui risulta chiuso il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione da cui scaturiscono i crediti compensabili.

Praticamente, se l'attività svolta dal contribuente ha periodo d'imposta coincidente con l'anno solare questi potrà utilizzare i crediti da dichiarazione dal **1° gennaio dell'anno successivo** a quello cui gli stessi si riferiscono. L'unica **eccezione** alla regola è rappresentata dal **credito Iva annuale** superiore a **euro 5.000** che può essere utilizzato in compensazione solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Ogni credito, quindi, sorge in relazione ad un anno di imposta che lo identifica, per esempio l'anno "n". Va da sé che esiste anche un termine entro il quale utilizzare in compensazione il credito; oltre tale scadenza, rappresentata dal termine di presentazione della dichiarazione successiva, il credito non risulta perso, ma deve essere **riportato** nella successiva dichiarazione e quindi assumerà, se così si può dire, un diverso "identificativo temporale", ovverosia rappresenterà non più il credito nato nell'anno "n" bensì nell'anno "n+1".

Peraltro, in tema di Iva, si ricorda che l'utilizzo in compensazione di crediti superiori ad **euro 15.000** può avvenire solo a seguito di appositi controlli effettuati da soggetti abilitati necessari e preventivi alla apposizione nella dichiarazione annuale del "**visto di conformità**". Tale visto è necessario anche quando la compensazione oltre soglia riguarda **altra tipologia di credito**, ma in tal caso non è necessario eseguire preventivamente i controlli (ne consegue che anche la trasmissione preventiva della dichiarazione diventa necessaria solo per la compensazione Iva).

Il D.Lgs. 241/1997 ha stabilito inoltre un **limite massimo** di compensazione dei crediti pari a **euro 700.000,00** per ciascun anno solare; l'eccedenza può essere chiesta a rimborso ovvero compensata l'anno successivo. Il limite non vale per le compensazioni operate tra crediti e debiti relativi alla medesima imposta.

La compensazione riportata qui sotto viene effettuata attraverso il **modello f24**, il quale può presentarsi a debito, per un importo inferiore a quello del debito da pagare, o anche **a zero**. In entrambi i casi esso dovrà essere registrato in contabilità.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1001	0011	2016	4.535,52				
		1004	0011	2016	2.065,44				
		6038		2016			6.619,04		
codice ufficio	codice ato								
				TOTALE A	6.600,96B	6.619,04-	SALDO (A-B) 18,08		

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI						IDENTIFICATIVO OPERAZIONE											
codice ente/ codice comune	Ravv.	immob. variati	Acc.	Soldo	numero immobili	codice tributo	rileazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati				importi a credito compensati				
I   2   9   2						3847	0011	2016	6,02				,				
I   2   9   2						3848	0011	2015	12,06				,				
									,				,				
									,				,				
									,				+/-				
detrattione													SALDO (G-H)				
TOTALE G									18,08H				+ 18,08				
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI																	

FIRMA		SALDO FINALE		EURO +		0.00	
-------	--	--------------	--	--------	--	------	--

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6038		2016				2.503,00	
codice ufficio	codice atto								
				TOTALE	A	B	2.503,00-		2.503,00

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI					IDENTIFICATIVO OPERAZIONE					
codice ente/ codice comune	Ravi.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
E 171				X	1	3925		2016	1.033,00	
E 171				X	1	3930		2016	68,00	
E 171				X	2	3960		2016	1.062,00	
E 171				X	1	3961		2016	340,00	
detrazione					TOTALE		G		2.503,00H	SALDO (G-H)
										2.503,00

SEZIONE TRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI					SALDO FINALE					



**DOTTRYNA**  
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre  
la "tradizionale" banca dati*



## FINANZA

---

### ***La settimana finanziaria***

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



**IL PUNTO DELLA SETTIMANA:** la ridefinizione degli accordi commerciali degli Stati Uniti e i conseguenti effetti recessivi

- Nelle prossime settimane Trump dovrà definire la proposta di budget per il 2018, contestualizzare la riforma fiscale e chiarire la propria agenda sulla politica commerciale.
- Al momento i mercati sembrano credere alla sua promessa espansionistica, ma l'evoluzione della tanto controversa politica commerciale protezionista porta con sé il rischio di un'inversione del *sentiment* di mercato.

Le azioni di Trump nelle prossime settimane saranno un importante driver dello scenario macroeconomico e del *sentiment* dei mercati finanziari, che sin dalla sua elezione hanno prezzato il contenuto espansivo del suo programma elettorale. **Il Presidente non solo dovrà definire la proposta di budget per il 2018 e contestualizzare la riforma fiscale, ma anche chiarire la propria agenda sulla politica commerciale statunitense.** E proprio l'evoluzione e la negoziazione di quest'ultima potrebbe innescare una rapida inversione del *sentiment* di mercato. Infatti **in questa controversa politica protezionistica non solo si annida un nuovo pericolo per i flussi di commercio internazionali** -che dopo la crisi del 2007-2008 non hanno più ricominciato a crescere come in precedenza, quando erano diventati il motore dello sviluppo mondiale- **ma la implicita promessa di maggior crescita economica per gli Stati Uniti risulta contraddittoria ed in parte incoerente.** In campagna elettorale Trump si è impegnato a difendere gli americani dagli effetti negativi della globalizzazione. Ha più volte dichiarato di voler uscire dai più importanti trattati sul libero scambio a cui gli Stati Uniti partecipano da molti anni (TTP, Nafta, WTO) e di voler introdurre una significativa modifica della *border tax*, cioè una tassa per limitare l'importazione di merci frutto della delocalizzazione di aziende al di fuori dei confini nazionali. La riforma della *border tax*, si basa sull'idea di escludere dalla base imponibile le esportazioni e di permettere la deducibilità dei soli costi domestici e non delle importazioni. Nella prima settimana del suo mandato Trump ha annunciato un memorandum che ritira formalmente Washington dal TPP asiatico, ha chiesto la rinegoziazione del nordamericano Nafta ed invocato un nuovo accordo bilaterale con la Gran

Bretagna. La politica protezionista di Trump ha un duplice obiettivo: in primo luogo riequilibrare la deficitaria bilancia commerciale degli Stati Uniti (il saldo della bilancia commerciale di beni e servizi è negativo per circa 730 miliardi di dollari ed è in deficit verso 30 paesi), imponendo barriere tariffarie ai prodotti provenienti da questi paesi (Messico, Cina, Germania, Giappone, Corea del Sud e Taiwan), in secondo luogo trovare una soluzione alla perdita di occupazione e potere di acquisto dei lavoratori non qualificati e con minor preparazione scolastica. Ma rompere questa rete di relazioni commerciali potrebbe causare danni economici significativi (ad esempio, la cancellazione del cancellare il TTP lascerebbe il commercio transpacifico sotto l'influenza della Cina, che era stata esclusa dall'accordo TPP guidato in Asia dal Giappone) ed innescare un effetto recessivo. Da un lato **questa politica rischia di provocare una forte rivalutazione del dollaro**, dall'altro **potrebbe indurre molti paesi a intraprendere misure di rappresaglia ed erigere a loro volta barriere commerciali contro i prodotti americani, scatenando così una guerra commerciale che potrebbe mandare in recessione l'economia statunitense**. Dunque, i vantaggi per l'economia statunitense, derivanti dall'incremento delle tariffe doganali, potrebbero essere superati dagli svantaggi, provenienti dalla chiusura dei mercati esteri nei confronti dell'industria americana. E questo è un gioco a somma negativa per entrambe le parti, Stati Uniti e resto del mondo, almeno da quanto risulta da una recente analisi del Fondo Monetario Internazionale<sup>1</sup>, che indica che anche in economie avanzate un'ulteriore liberalizzazione commerciale porta a maggior crescita economica. Soprattutto, **se le liberalizzazioni avvengono tramite allentamento delle tariffe sui beni intermedi**, e non sui beni finali, proprio quei beni prodotti dalle aziende americane che hanno delocalizzato e Trump vuole colpire con la *border tax*. Al momento, i mercati sembrano credere nel Tycon con lo S&P che si spinge su nuovi massimi e il DJ che rompe la significativa soglia dei 20mila punti.


## LA SETTIMANA TRASCORSA

### Europa: gli indici PMI confermano il quadro positivo per il ciclo economico dell'Area Euro

La pubblicazione dei valori preliminari degli indici PMI dell'Area Euro per il mese di gennaio confermano il **quadro positivo per l'economia dell'area**: l'indice composito ha confermato i livelli elevati di fine 2016, attestandosi a 54.3 marginalmente al di sotto del precedente 54.4. A livello settoriale continua il recupero del manifatturiero (l'indice PMI manifatturiero sale a 55.1 dal precedente 54.8), mentre sono poco mossi i sondaggi per i servizi (l'indice PMI servizi scende a 53.6 dal precedente 53.7). La scomposizione per paese riserva qualche sorpresa: in Germania si osserva un rallentamento del settore dei servizi – l'indice PMI servizi registra una decisa correzione da 54,3 a 53,2 punti – e un'accelerazione dello stesso sondaggio per le imprese manifatturiere. Allo stesso tempo, l'indice **IFO di gennaio sul clima di fiducia delle industrie tedesche ha riportato un leggero rallentamento** a 109.8 da 111, guidato dalla componente delle aspettative. In riferimento all'Italia, se gli ordini industriali di novembre fanno registrare un +1.5% su mese e +0.1% su anno, le vendite al dettaglio dello stesso mese sono invece in calo dello 0.7% congiunturale; se anno, tuttavia, il dato è in crescita dello 0.8%. Indicazioni positive anche dalla prima lettura del PIL del Regno Unito, che è aumentato 0.5% t/t, portando la crescita annuale a 2.2%. La crescita è stata guidata dai servizi con un forte

contributo della spesa per consumi.

## Stati Uniti: Rallenta la crescita negli Stati Uniti nel quarto trimestre del 2016. La seconda metà dell'anno si attesta comunque sopra al potenziale



La stima preliminare del PIL degli Stati Uniti nel quarto trimestre del 2016 mostra un **modesto rallentamento della crescita economica a 1.9%** a/a dal precedente 3.5% a/a. La stima è inferiore alle attese degli analisti (2.2% a/a). La decelerazione del PIL reale nel 4°T riflette una flessione delle esportazioni a fronte di un'accelerazione delle importazioni, una decelerazione nella spesa per consumi e della spesa federale. La decelerazione in queste componenti è stata compensata in parte dalla ripresa degli investimenti fissi residenziali, dall'accelerazione delle scorte e degli investimenti fissi non residenziali. In termini reali gli Stati Uniti chiudono il 2016 con una crescita complessiva pari a 1.6%, in rallentamento rispetto al 2.6% del 2015. **La seconda parte dell'anno si è attestata comunque al di sopra del potenziale, ad un tasso medio del 2.7%**

## Asia: l'aumento dell'inflazione in Giappone è guidato dalla componente energia

**Migliora il surplus commerciale del Giappone**, che tocca 641.4 miliardi di yen a dicembre, estendendo il trend positivo al quarto mese consecutivo. Le esportazioni crescono ad un tasso pari al 5.4% sull'anno precedente, guidate principalmente dalle esportazioni verso la Cina e gli Stati Uniti e le importazioni rallentano la loro crescita (+2.6% a/a). Si consolida il settore manifatturiero anche in Giappone: l'indice PMI manifatturiero elaborato da Nikkei si è attestato a 52.8 in gennaio, in leggera crescita rispetto ai 52.4 del mese precedente. La lettura è la più alta dal marzo 2014 e il dato risulta in espansione per il quinto mese consecutivo. Pubblicati, infine, **i prezzi al consumo**, in rialzo dello 0.3% su anno, ma **stabili se si escludono le componenti alimentari e di energia**. I prezzi dell'area di Tokyo, che anticipano di un mese il dato nazionale, sono invece in rialzo dello 0.1% su anno; anche questo dato, tuttavia, è stabile se si guarda al valore core.

## PERFORMANCE DEI MERCATI

## Mercati azionari

Settimana **in rialzo per i principali indici azionari**, con l'indice Dow Jones che ha superato la soglia di resistenza di 20mila, sulla scia delle attese positive sugli utili societari e le aspettative espansive per l'economia statunitense, implicite nel programma di governo di Trump. La pubblicazione del dato sul PIL statunitense sotto le attese non ha avuto impatto immediato. Intonazione positiva anche per i mercati europei, dove il FTSE 100 accelera sulla scia preliminare del PIL del quarto trimestre che supera le attese e conferma un ritmo di espansione sostenuto (+2.2% a/a). In negativo il FTSE MIB, guidato dalle debolezza del settore bancario. Il Giappone beneficia della debolezza dello yen.

## Mercati dei titoli di stato

Azionario: performance (EUR)					
Area	Indici	% chg 7D	MTD	YTD	
America	S&P 500	1,0%	1,3%	1,3%	
	Nasdaq 100	1,8%	4,8%	4,8%	
	Dow Jones	1,1%	0,2%	0,2%	
Europa	Eurostoxx 50	0,1%	0,4%	0,4%	
	FTSE 100	1,1%	0,7%	0,7%	
	Dax	1,5%	2,8%	2,8%	
	ftse MIB	-0,7%	0,6%	0,6%	
Asia	Nikkei	1,0%	2,1%	2,1%	
	Topix	0,8%	2,5%	2,5%	
Emergenti	Brasile	2,9%	10,7%	10,7%	
	Russia Micex	4,8%	2,5%	2,5%	
	India Nifty 50	3,4%	4,0%	4,0%	
	Shanghai Cmp	1,0%	1,3%	1,3%	


**DOTTRYNA**  
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre  
la "tradizionale" banca dati*



clima di incertezza politica all'interno dell'Area Euro, che vede per quest'anno già un fitto calendario di appuntamenti politici. Sui rendimenti dei titoli governativi tedeschi hanno inoltre pesato le affermazioni di Sabine Lautenschlaeger, che ha affermato che la BCE potrebbe iniziare presto a discutere una riduzione del QE, rivelando una marcata divisione all'interno del Consiglio Direttivo della BCE.